

[OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEL  
S.I.I. (SERVIZIO DI FOGNATURA) E ATTIVAZIONE DELLE  
PROCEDURE DI CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE  
RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL  
S.I.I. DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A.  
]

**C O P I A**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **N. 60 DEL 27.11.2009**

L'anno duemilanove addì ventisette del mese di novembre alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1 PABA MAURIZIO        | 11 MAGGI ELENA           |
| 2 CHIESA DARIO         | 12 MELI ANTONIO          |
| 3 CORDINI IVAN         | 13 VOLPATO LINO          |
| 4 MANGONE AURELIO      | 14 MILANESE RENATO       |
| 5 DI BIASE PIERSANTE   | 15 RECANATI FRANCA       |
| 6 TAMAGNINI LUIGI M.   | 16 GAIANI LORENZO        |
| 7 SPINOSA MASSIMILIANO | 17 BERGOMI ANNA MARIA    |
| 8 CHECCHIA LORENZO     | 18 TOZZO EDOARDO         |
| 9 SALA PAOLO G.        | 19 GALLI AUGUSTA         |
| 10 CIRANNA FRANCESCO   | 20 RAVAROTTO MARIA ELENA |

sono assenti i Signori:

- MANGONE Aurelio
- DI BIASE Piersante
- 
- 
- 

I presenti sono pertanto n. 18 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E' presente il Sindaco ing. Sergio Ghisellini (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Reggente dott.ssa O. Paola Cavenago.

La seduta è pubblica.

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI DEL S.I.I. (SERVIZIO DI FOGNATURA) E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL S.I.I. DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A.**

Si richiama interamente la relazione svolta dall'arch. Danila Scaramuzzino – Dirigente dell'Area Tecnica – e dal dott. Marco Iachelini – Funzionario Responsabile del Settore Tutela Ambientale - sul presente argomento e sui provvedimenti iscritti ai punti 4 e 5 dell'ordine del giorno tutti relativi alla nuova regolamentazione del Servizio Idrico Integrato così come la successiva ampia discussione.

Il Presidente dà la parola ai consiglieri per la dichiarazione di voto sull'argomento n. 6 e sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno della seduta odierna;
- Vista la suesposta relazione;
- **PREMESSO CHE:**
  - il Comune di Cusano Milanino detiene tutt'ora il servizio di gestione e la proprietà dei beni dei S.I.I. direttamente nella forma in economia;
  - la Conferenza dell'ATO della Provincia di Milano ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia ai sensi dell'articolo 113 T.U. sugli Enti Locali;
  - la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 ("Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche") stabilisce i criteri per l'organizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.);
  - la L.R. 8 agosto 2006 n. 18 e la L.R. 29 gennaio 2009 n. 1, modificative della L.R. 26/2003, hanno introdotto alcune specificità nell'ambito dell'organizzazione del S.I.I.: la possibilità, da parte dell'Autorità, di adottare un modello gestionale che preveda la separazione tra l'attività di gestione delle reti e l'attività di erogazione dei servizi;
- **PRESO ATTO CHE:**
  - a livello di ambito, la gestione delle reti e degli impianti spetta ad un'unica società patrimoniale di capitali con la partecipazione di totalitaria di capitale pubblico incredibile;
  - è ammessa la gestione a più soggetti sino al 31 dicembre 2011 a condizione che gli stessi, al 31 dicembre 2005, siano proprietari di impianti con una dimensione minima complessiva di

240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure 240 mila abitanti equivalenti nell'attività di depurazione.

- VISTO che con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, l'Autorità d'Ambito ha approvato la scelta di organizzare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi della L.R. 26/2003, attraverso la separazione dell'attività di gestione delle reti e degli impianti idrici, in capo ai proprietari degli stessi, da quella di erogazione del servizio;
- CONSIDERATO che con Decreto n. 04 del 25 novembre 2008, successivamente ratificato con Delibera n. 2 del 28 maggio 2009, CAP Holding S.p.A. è stata riconosciuta come società "Gestrice del S.I.I." essendo dotata dei requisiti di cui al Art. 5, c. 8 della L.R. 18/2006;
- PRESO ATTO che la società CAP Holding S.p.A., è società patrimoniale che ha già in gestione i beni dei S.I.I. in 198 comuni delle province di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, è dotata di proprie strutture operative per eseguire i servizi di progettazione e di realizzazioni dei nuovi investimenti e delle manutenzioni straordinarie programmate, cartografia GIS, appalti, ecc. così come previsto dal Regolamento regionale del 28 febbraio 2005, n. 4;
- VISTO che la Segreteria tecnica dell'ATO della Provincia di Milano con propria lettera del 16 settembre 2009, protocollo n. 201849 ha invitato le amministrazioni comunali che si trovassero ancora a gestire i propri servizi idrici secondo modalità non consentite dalla normativa a prendere contatti quanto prima con le società riconosciute ed autorizzate alla gestione dei beni del S.I.I. ai fini della regolarizzazione della posizione;
- Visto che Il Comune di Cusano Milanino ha già conferito i beni di acquedotto alla predetta società patrimoniale CAP Holding S.p.A.;
- PRESO ATTO che:
  - CAP Holding S.p.A. assumerà a proprio carico i mutui contratti dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione in termini di quote interesse e quote capitali, come da piani di ammortamento, a partire dal 2010 e fino alla loro scadenza;
  - la stessa società, con propria lettera ha informato che sono in corso conferimenti da parte dei soci di beni dei S.I.I. e che all'uopo la valutazione di detti beni necessaria per il successivo incremento di capitale sociale è stata affidata alla dott.ssa Anita Temellini, esperta del Tribunale di Milano che già in passato ha effettuato valutazioni di beni del S.I.I.;
  - la Segreteria Tecnica dell'A.T.O. della Provincia di Milano, ha comunicato che la copertura economica finalizzata ad interventi finanziati, è subordinata alla comprovata cessione, da parte del Comune interessato, della gestione e dell'erogazione del servizio di fognatura alla Società affidataria di S.I.I.;
  - che la politica tariffaria dell'ATO Provincia di Milano, attualmente penalizza la gestione diretta in economia della rete di fognatura, rispetto al modello gestionale sovracomunale;
  - a seguito del conferimento dei beni del S.I.I. tutti i futuri investimenti infrastrutturali e di manutenzione straordinaria programmata relativi ai S.I.I. che si rendessero necessari in territorio del Comune di Cusano Milanino saranno effettuati da CAP Holding S.p.A. con oneri e finanziamenti a proprio carico e quindi senza nessun impegno economico finanziario da parte del Comune;

- a seguito del conferimento dei beni del S.I.I. il Comune di Cusano Milanino incrementerà la partecipazione azionaria di CAP Holding S.p.A. in relazione al rapporto tra il valore dei beni conferiti e il valore patrimoniale della società CAP Holding S.p.A. come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- valutate le condizioni di cessione di cui all'allegato schema di accordo;
- VISTI gli artt. 42 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;
- Atteso che la 2<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nelle seduta del 25.11.2009;
- Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- Per le ragioni espresse in premessa:
- Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuto n. 1 (Volpato Lino del gruppo PD):

## D E L I B E R A

1. di cedere la proprietà delle reti di fognatura comunale alla Società CAP Holding SpA, con decorrenza e alle condizioni definite nel documento di accordo allegato alla presente delibera;
2. di affidare, il servizio di gestione dei beni del S.I.I. di fognatura alla società CAP Holding S.p.A. con decorrenza concomitante con il perfezionamento della cessione della rete di fognatura, previa definizione di apposito contratto di servizio tra le Società Amiacque srl già affidataria del servizio idrico integrato per quanto attiene le funzioni di erogatore e previa definizione dei rapporti contrattuali con ATO Provincia di Milano, sulla base degli schemi tipo definiti delle delibere ATO Provincia di Milano;
3. di approvare il documento: "ACCORDO TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E LA SOCIETÀ CAP HOLDING SPA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CESSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E DELLE PREROGATIVE DI GESTORE DELLA RETE DI FOGNATURA, CONTESTUALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO", allegato alla presente delibera e parte integrante della stessa;

4. di dare atto che al Sindaco o ad un suo delegato spetterà la partecipazione all'assemblea straordinaria di CAP Holding S.p.A. che delibererà l'incremento di capitale sociale, nonché di provvedere al trasferimento della proprietà di reti, impianti e dotazioni accessorie a CAP Holding S.p.A., alla sottoscrizione degli atti necessari e correlati, e quant'altro richiesto e/o necessario, ivi incluso il potere di rilasciare procure a terzi.

-----

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

-----

Alle ore 1,45 del 28 novembre, essendo terminato l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata la seduta.

----- ° -----

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI CUSANO MILANINO E LA SOCIETÀ CAP HOLDING SPA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI CESSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE E DELLE PREROGATIVE DI GESTORE DELLA RETE DI FOGNATURA, CONTESTUALI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.**

L'anno....., addì....., mese  
di.....

**tra**

la società **CAP Holding SpA**, con sede legale in Rozzano, Centro Direzionale Milanofiori – Palazzo Q7/Q8, iscritta al Registro delle Imprese di Milano C.F./P.I.: 13187590156, R.E.A. numero 1622889, in persona del Sig. ...., ....., C.F. .... nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede, più avanti per brevità denominata anche “Società”;

**e**

il **COMUNE** di Cusano Milanino, con sede legale in Piazza Martiri di Tienmen 1- P.I. 00986310969 – C.F. 83005680158, in persona dell'Arch. Angela Danila Scaramuzzino, C.F. .... nata a ..... il ....., domiciliata per la carica presso la sede, più avanti per brevità denominato anche “COMUNE”

**Premesso:**

- che il D. Lgs. 3.4.2006 n.152 all'art. 147, 1° comma, prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- che, in particolare, l'art. 147, 2° comma del D. Lgs. 3.4.2006 n.152 prevede che la gestione del servizio idrico integrato si svolga in modo tale da assicurarne lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unicità della gestione e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni nonché del principio di adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con deliberazione n. 7/2003 integrata e confermata dalle successive deliberazioni 4/2004, 9/2004 e 7/2005, ha dichiarato il superamento delle gestioni in economia, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. così come modificato dall'art. 35 della L. 448/2001;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con delibera n. 4 del 9 febbraio 2004, ha disposto l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, a livello d'Ambito,

tramite la separazione dell'attività di gestione di reti ed impianti da quella di erogazione del servizio;

- che, in data 25.5.06, è stato portato a termine il processo di fusione tra Aemme Acqua S.p.a. e Miacqua S.p.a, ex art. 2501 e ss. cod.civ., processo di fusione che ha dato vita a Amiacque s.r.l.;
- che la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano, con la delibera n. 8 del 26 settembre 2007, ha ritenuto perfezionato in capo ad Amiacque s.r.l. l'affidamento trentennale dell'erogazione del servizio disposto con delibera del 9 febbraio 2004 n. 5 e s.m.i. entro l'intero perimetro territoriale così come ridefinito nell'allegato B (zona omogenea 1) della delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che il Comune di Cusano Milanino rientra nella zona omogenea 1 così come ridefinita dalla delibera n. 7 del 26 settembre 2007;
- che l'ATO Provincia di Milano, in conformità alle previsioni di cui alla L.R. 26/2003 e s.m.i., ha disposto la separazione della gestione di reti ed impianti dalla erogazione del servizio, precisando che la gestione comprende la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali mentre l'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti e impianti;
- che il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 n. 4 specifica e ripartisce i segmenti di attività di competenza del gestore delle reti e degli impianti e dell'erogatore del servizio nell'ipotesi in cui l'autorità d'ambito abbia optato per la separazione delle relative funzioni ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 26/2003;
- che il Comune di Cusano Milanino è ad oggi proprietario di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali per il servizio di fognatura;
- che l'Erogatore esercita il servizio di erogazione conformemente all'affidamento, ottenuto in data 09.02.04 e perfezionato in data 26.09.07 da parte della Conferenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano, al Contratto di Servizio con l'Autorità stessa ed al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigenti, nonché agli accordi stipulati con il Comune di Cusano Milanino;
- CONSIDERATO che con Decreto n. 04 del 25 novembre 2008, successivamente ratificato con Delibera n. 2 del 28 maggio 2009, CAP Holding S.p.A. è stata riconosciuta come società "Gestrice del S.I.I." essendo dotata dei requisiti di cui al Art. 5, c. 8 della L.R. 18/2006;
- PRESO ATTO che la Società CAP Holding S.p.A., è società patrimoniale che ha già in gestione i beni dei S.I.I. in 198 comuni delle province di Milano, Lodi, Pavia e Monza e Brianza, è dotata di proprie strutture operative per eseguire i servizi di progettazione e di realizzazioni dei nuovi investimenti e delle manutenzioni straordinarie programmate, cartografia GIS, appalti, ecc. così come previsto dal Regolamento regionale del 28 febbraio 2005, n. 4;

- Visto che Il Comune di Cusano Milanino ha già conferito i beni di acquedotto alla predetta società patrimoniale CAP Holding S.p.A.;
- Dal momento che, con il presente accordo, vengono regolamentati i rapporti intercorrenti tra il CAP Holding SpA, società patrimoniale di riferimento per il servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Milano e il Comune di Cusano Milanino, proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, di cui all'allegato, strumentali all'erogazione dei servizi di fognatura, al fine di superare la gestione in economia del servizio di fognatura comunale;
- richiamato l'art. 113 del D.L.vo 267/00;

Tutto ciò premesso,

**si stipula e si conviene quanto segue**

**Art.1 - CESSIONE RETE DI FOGNATURA E SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FOGNATURA – MODALITA' E CONDIZIONI**

- 1) Si stabilisce la cessione della proprietà delle reti di fognatura dal Comune di Cusano Milanino a Cap Holding SpA, con decorrenza a far data dalla formalizzazione delle decisioni assunte dall'assemblea dei soci di dicembre 2009, ovvero con decorrenza concomitante con l'atto di perfezionamento della decisione assembleare di CAP Holding SpA, qualora lo stesso non possa essere stipulato entro tale data, tale cessione è subordinata alle seguenti condizioni e step procedurali:
  - a) attivazione delle procedure propedeutiche al rogito notarile per il conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni accessorie dei S.I.I. di fognatura alla società CAP Holding S.p.A.;
  - b) In ragione della cessione della proprietà della rete di fognatura il Comune riceverà in cambio una partecipazione azionaria in CAP Holding S.p.A., in aumento rispetto all'attuale quota di partecipazione azionaria;
  - c) La cessione della proprietà, dovrà avvenire entro la data del 31/03/2010 salvo ulteriore accordo scritto tra Comune e Società;
  - d) La Società assumerà a proprio carico i mutui contratti dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione in termini di quote interesse e quote capitali come da piani di ammortamento in allegato; il valore delle quote capitale e quote interessi ancora da rimborsare non sarà portato in abbattimento del valore degli impianti conferiti;
  - e) La Società assumerà a proprio carico le attività di progettazione residua, di finanziamento e di realizzazione dei progetti inerenti la manutenzione straordinaria della rete di fognatura previsti per l'anno 2010 e anni successivi dal Comune di Cusano Milanino, con particolare riferimento agli interventi previsti in Viale Buffoli (2 interventi) e in Via Benessere (1 intervento), già previsti nel Piano Triennale 2009 dello Opere Pubbliche del Comune e nel Piano Triennale 2010 dello Opere Pubbliche del Comune, in fase di adozione; il valore di investimento pari a circa 250.000 €, per le finalità del presente punto non sarà portato in abbattimento al valore degli impianti conferiti.



- f) La Società effettuerà tutte le analisi tecnico economiche relativamente alle reti, impianti e dotazioni accessorie asservite ai S.I.I. propedeutiche al trasferimento della loro proprietà alla stessa CAP Holding S.p.A.. La valutazione dei beni del S.I.I. che saranno conferiti a CAP Holding S.p.A. sarà effettuata, con oneri a carico di CAP Holding S.p.A. dalla dottoressa Anita Temellini, la quale dovrà assicurare un adeguato flusso di informazioni, volto a aggiornare progressivamente le strutture tecniche della Società e del Comune riguardo procedure, tempi e assunti del lavoro svolto;
- g) La Società attuerà entro il 30/06/2010, una ulteriore ricognizione tecnica della rete di fognatura comunale, finalizzata a valutare la situazione tecnica della rete, per valutare ulteriori interventi di manutenzione. Tale ricognizione, che servirà anche a costituire un inventario tecnico della rete di fognatura, sarà effettuata in contraddittorio con il Comune ovvero indipendentemente da un confronto con il Comune, qualora quest'ultimo non abbia la disponibilità di supportare tali operazioni nei giorni previsti e comunicati dalla Società;
- h) La documentazione prodotta in ottemperanza al punto g, sopra definito, potrà essere utilizzata quale strumento tecnico e amministrativo a supporto dei rapporti intercorrenti tra CAP Holding SpA e Amiacque srl;
- i) La Società assumerà a proprio carico le attività di progettazione e di finanziamento dei progetti inerenti la manutenzione straordinaria della rete di fognatura la cui necessità emerga dalle operazioni di ricognizione di cui ai punti f), g), h), precedenti; il valore delle quote capitale ancora da investire per le finalità del presente punto non sarà portato in abbattimento del valore degli impianti conferiti;
- j) La società provvederà alla georeferenziazione della rete di fognatura, i dati in formato cartaceo e informatico potranno essere richiesti dal Comune di Cusano Milanino alla Società in qualsiasi momento, anche successivo alla cessione;
- k) La Società si impegna a seguito della formalizzazione della cessione della rete di fognatura alla realizzazione di una casa dell'acqua sul territorio di Cusano Milanino entro 3 anni, dietro richiesta e coordinamento con il Comune. Tale intervento potrà essere sostituito da altro progetto o da altri progetti volti alla valorizzazione della risorsa acqua;
- l) Verrà offerta al Comune, e realizzata dietro assenso da parte dello stesso, la cablatura con fibre ottiche degli edifici comunali, al fine di realizzare una linea dedicata di interconnessione informatica tra pubbliche amministrazioni, sfruttando le condotte fognarie. Tale sistema realizzato e ceduto al Comune dovrà essere funzionante e comprensivo di tutti i necessari sottosistemi hardware e software senza ulteriori investimenti da parte del Comune. Tale intervento potrà essere sostituito da altro progetto analogo o da altri progetti volti alla valorizzazione della risorsa acqua;
- m) Per tutto il periodo in cui CAP Holding S.p.A. sarà proprietario della rete di fognatura, la Società assicurerà il massimo confronto con il Comune al fine di valutare eventuali priorità d'investimento sul territorio comunale, legate all'ammodernamento della rete fognaria. In particolare offrirà dei contatti diretti dei referenti tecnici della Società, al fine di facilitare un costante aggiornamento riguardo le criticità, problemi e possibilità di sviluppo riguardanti la rete di fognatura;

- 2) Si stabilisce la cessione del servizio di gestione dei beni del S.I.I. di fognatura alla società CAP Holding S.p.A. con decorrenza concomitante con la cessione della rete di fognatura di cui al punto 1) del presente atto;
- 3) Tale cessione del servizio di gestione della fognatura è subordinato alla definizione di apposito contratto di servizio di fognatura tra CAP Holding SpA e la Società Amiacque srl, affidataria delle funzioni afferenti all'erogatore del servizio idrico integrato, affinché la Società subentri nelle funzioni di proprietario e gestore svolte da parte del Comune, inoltre, qualora non già sottoscritti, la Società sarà tenuta alla definizione dei rapporti contrattuali con ATO Provincia di Milano, sulla base degli schemi tipo definiti dalle delibere ATO, allo scopo di regolamentare anche le funzioni di proprietario e gestore del servizio di fognatura, che la Società assumerà nei confronti dell'Ambito Territoriale Ottimale;
- 4) copia degli atti di cui sopra dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione a questo Comune al fine di identificare le specifiche competenze di ATO, CAP Holding SpA e Amiacque srl. CAP Holding SpA invierà a Amiacque srl e ATO, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione dell'atto di passaggio di proprietà della rete, di cui al presente accordo, copia di tale atto e attiverà con tali soggetti le procedure finalizzate alla stipulazione dei contratti di cui al precedente punto 3);

## **Art. 2 PENALITA' E IMPEGNI**

- Qualsiasi violazione delle condizioni definite nel presente accordo e qualsiasi modifica non condivisa tra Comune e Società, costituirà il presupposto per la decadenza del presente atto, fermo restando che le parti si impegnano ad affrontare le divergenze percorrendo in via preferenziale, lo strumento dell'accordo complementare e della ricomposizione condivisa delle controversie.
- Gli obblighi di CAP Holding derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo verranno trasferiti alla Società Patrimoniale Unica d'Ambito.
- CAP Holding SpA avrà diritto a trattenere i corrispettivi dei servizi di fognatura comunale di competenza del gestore della rete di fognatura, così come definiti dalle delibere dell'ATO Provincia di Milano, a far data dal 01 gennaio 2010 o dalla data di effettivo conferimento se successiva;

## **Art. 3 CORRISPETTIVO DEL PRESENTE ACCORDO**

In relazione ai vincoli ed agli obblighi cui si impegna il Comune, CAP Holding, anche in relazione ai presupposti del "Contratto Ponte", riconoscerà allo stesso Comune un corrispettivo fisso forfetario per l'anno 2010 come di seguito evidenziato:

- anno 2010: 15.000 euro

Il versamento della remunerazione annua, che si sommerà a quella relativa al "Contratto Ponte", relativo alla proprietà delle reti di acquedotto, in fase di perfezionamento tra le

parti, avverrà in un'unica soluzione nel mese di aprile 2010, dietro presentazione di fattura da parte del Comune oltre all'IVA ai sensi di legge.

#### **Art. 4 SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sua registrazione, trascrizione, ecc. sono a carico della Società;
2. Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula degli atti complementari, compreso il rogito notarile di cessione della proprietà delle reti di fognatura, ecc. sono a carico della Società;
3. La Società si impegna a fornire copia del presente accordo preliminare, al notaio che definirà l'atto di cessione della rete, perché possa prendere atto delle condizioni di cessione della rete di fognatura in sede di definizione dell'atto di rogito e/o aumento del capitale della Società, al fine di definire di subordinare la cessione al rispetto degli accordi di cessione.

#### **Art. 5 FORO COMPETENTE**

1. Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione del presente accordo, ivi comprese quelle non risolte in base all'articolo 2), la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Milano.

#### **Art. 6 ALLEGATI**

E' allegato alla presente Convenzione:

- a) planimetria della rete di fognatura di proprietà del Comune.
- b) Piani di ammortamento mutui di cui all'art. 1, l. d;

Milano, .....

Letto, confermato e sottoscritto

CAP Holding SpA

Il Comune

Proposta di deliberazione n° 60 del 27.11.2007 ad oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI BENI DEL S.I.I. (SERVIZIO DI FOGNATURA) E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI ACCESSORIE DEL S.I.I. DI FOGNATURA ALLA SOCIETA' CAP HOLDING S.P.A.

---

---

Il Sottoscritto Arch. Angela Danila Scaramuzzino, in qualità di dirigente dell'Area Tecnica, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  
f.to Arch. Angela Danila Scaramuzzino

---

---

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16.11.2009

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA  
f.to Dott.ssa O. Paola Cavenago

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO REGGENTE  
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

PUBBLICAZIONE – INVIO

-----

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[ ] invio al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 21 dicembre 2009

IL SEGRETARIO REGGENTE  
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

=====

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo**

Cusano Milanino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO REGGENTE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

-----

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO REGGENTE